



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LEDDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

Disposizioni per l'attribuzione ad ogni nuovo nato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per i rapporti con le pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. – La crescita della nostra competitività nonché il miglioramento della qualità dei servizi e della qualità della vita sono legati alla diffusione delle tecnologie digitali. Alla diffusione di massa dell'uso delle tecnologie dell'informazione è altresì legata la possibilità di garantire in modo generalizzato ai nostri cittadini l'accesso alla rete e a quell'enorme miniera di informazioni e di conoscenze che essa offre. La condizione pregiudiziale perché il processo parta, è che si diffonda tra i cittadini l'accesso alla rete, l'alfabetizzazione informatica, l'utilizzo dei servizi che le pubbliche amministrazioni offrono *on line*.

Con il presente disegno di legge si prevede l'attribuzione ad ogni nuovo nato di un recapito elettronico che, insieme all'identità elettronica rappresentata dal codice fiscale e dalla carta di identità elettronica, sarà il modo attraverso cui le amministrazioni pubbliche dialogheranno *on line* con i cittadini, invieranno informazioni, comunicazioni e servizi.

In particolare, il disegno di legge prevede di attribuire a tutti i nuovi nati una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita a decorrere dall'anno 2009.

L'obiettivo è quello di fare in modo, in armonia con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in vigore dal 1° gennaio 2006, e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di allargare l'utilizzo degli strumenti e dei servizi di

e-government nonché di rendere effettivo il diritto del cittadino di ricevere comunicazioni per mezzo della PEC. Per raggiungere tale obiettivo e contenere i costi, sarà opportuno utilizzare i processi già in vigore per la distribuzione del codice fiscale (attribuito ad ogni nuovo nato dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la gestione effettuata dalla Società generale d'informatica – SOGEI Spa) e definirne inoltre gli aspetti tecnici e formali per il corretto funzionamento. In tale senso, visto anche il decreto del Ministro per le innovazioni e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005, che stabilisce le regole tecniche della PEC, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della PEC, si attribuisce al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di definire i processi più adeguati per la gestione e la distribuzione della PEC ad ogni nuovo nato, nonché di individuare gli iscritti nell'apposito elenco gestito dal CNIPA stesso, mediante bando ad evidenza pubblica.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'acquisto da parte dello Stato di per ogni nuovo nato e da i costi di progettazione e infrastruttura, quantificato in 7 milioni di euro annui, si provvede mediante ricorso alle minori spese postali connesse all'uso della posta elettronica. All'invio della comunicazione relativa all'assegnazione dell'*account* di posta elettronica provvede, senza oneri aggiuntivi, la SOGEI Spa, contestualmente all'invio del codice fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e della Società generale d'informatica (SOGEI Spa), attribuisce ad ogni nuovo nato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, una casella di posta elettronica certificata (PEC) tramite la quale le pubbliche amministrazioni inviano le comunicazioni amministrative riguardanti gli eventi della vita del nuovo cittadino.

2. L'*account* della PEC ha il seguente formato: «codicefiscale@amministrazione.it».

3. L'attribuzione dell'*account* di PEC non comporta alcun onere a carico delle famiglie dei nuovi nati.

4. Ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il titolare della PEC può chiedere alle pubbliche amministrazioni che le comunicazioni a lui indirizzate siano inviate in modo esclusivo mediante PEC.

Art. 2.

(Parametri tecnici e modalità attuative)

1. Il CNIPA stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri tecnici e formali per l'attribuzione della PEC a ogni nuovo nato in base alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,

della posta elettronica certificata contenute nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005, nonché, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa con la SOGEI Spa, i processi di distribuzione e di gestione della stessa.

2. Il CNIPA definisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di sicurezza e di privatezza delle informazioni in armonia con le disposizioni del citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNIPA, sentita la SOGEI Spa, pubblica il capitolato tecnico e la gara europea aperta agli enti distributori della PEC.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle minori spese postali conseguenti all'uso della posta elettronica.